

# **STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE SILVIA SANDANO”**

## **Art. 1**

### **Denominazione e sede**

E' costituita, ai sensi di legge, l'associazione denominata **“Associazione Silvia Sandano”**, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e della ricerca scientifica. L'Associazione ha sede legale in Roma alla Via Giovanni Bettolo n. 4, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente, adotterà, qualora il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica.

## **Art. 2**

### **Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

## **Art. 3**

### **Oggetto**

L'**“Associazione Silvia Sandano”** è un'Associazione che non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, umana, civile e di ricerca scientifica.

L'Associazione è laica e apolitica e si atterrà ai seguenti principi: esclusivo svolgimento di attività di utilità sociale, assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed intende perpetuare la memoria di Silvia Sandano, giovane Avvocato ed attenta studiosa prematuramente scomparsa, promuovendo lo studio e la ricerca scientifica, in particolare nelle discipline del diritto penale, della procedura penale, della criminologia e della medicina legale.

L'Associazione svolgerà, fra le altre, le seguenti attività: realizzazione di convegni, incontri di

studio, assegnazione di premi di laurea o di borse di studio. L'Associazione ha istituito un Premio internazionale annuale, denominato "Premio Internazionale Silvia Sandano", assegnato ogni anno ad un giurista che si sia particolarmente distinto per il contributo reso a sostegno dei diritti fondamentali della persona, per l'affermazione del valore supremo della legalità e per la tutela della dignità di ogni individuo senza alcuna distinzione di credo religioso, sesso, etnia, lingua, opinione politica, condizione economica e sociale.

L'Associazione, inoltre, svolgerà iniziative ricreative volte a rafforzare la coesione del sodalizio ed a reperire i fondi necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa. Al fine di promuovere la realizzazione dei propri obiettivi statuari l'Associazione può operare mediante la creazione di Istituti decentrati, strutturalmente incardinati nell'Associazione stessa, pertanto soggetti in tutto e per tutto a questo Statuto.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

## **Art. 4**

### **I soci**

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'Associazione. Potranno inoltre essere soci le Associazioni, nonché gli enti pubblici o privati.

La qualifica di socio si acquista previa domanda di ammissione spedita via lettera all'Associazione o compilata sull'apposito modulo predisposto sul sito dell'Associazione, e dietro versamento della quota associativa annuale.

All'atto dell'ammissione quale socio, il medesimo espressamente aderisce al presente Statuto.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno nel quale è stata pagata la quota.

Il Consiglio direttivo, con apposita delibera, può esprimere diniego all'ammissione del socio che ne abbia fatto richiesta.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Senza alcuna distinzione di diritti e facoltà, i soci saranno classificati secondo la quota associativa annualmente versata, nelle seguenti categorie:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci sostenitori.

I diritti di socio restano sospesi per tutto il periodo corrispondente al mancato versamento della quota associativa annuale.

#### **Art. 5**

##### **Diritti dei soci**

I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'Associazione, accedono a tutti i servizi da essa forniti, e hanno il diritto di partecipare alle iniziative, convegni e manifestazioni organizzate dall'Associazione, secondo le modalità stabilite.

#### **Art. 6**

##### **Dovere dei soci**

I soci si impegnano a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro, secondo gli scopi dell'Ente stesso. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

#### **Art. 7**

##### **Perdita delle qualità di socio**

La qualità di socio si perde in caso di:

- a) recesso annunciato al Presidente dell'Associazione, a mezzo raccomandata a/r od e-mail inviata all'indirizzo [presidente@silviasandano.org](mailto:presidente@silviasandano.org). Il recesso ha effetto dalla ratifica da parte del Consiglio direttivo, in mancanza, decorsi tre mesi dalla comunicazione;
- b) esclusione ai sensi dell'art. 8.

#### **Art. 8**

##### **Esclusione del socio**

I soci possono essere esclusi dall'Associazione qualora:

- il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello statuto e alle finalità dell'ente;
- abbiano perduto i requisiti di ammissione di cui all'art. 4;
- non siano in regola con il versamento della quota annuale.

L'esclusione del socio è decisa dal Consiglio Direttivo con deliberazione comunicata all'interessato

a mezzo di lettera raccomandata postale con ricevuta di ritorno o via mail all'indirizzo indicato dal socio al momento dell'iscrizione o successivamente. Il socio può ricorrere al Garante. Il mancato ricorso entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso della presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa fino a decisione del Garante medesimo.

## **Art. 9**

### **Lavoratori dipendenti, collaboratori e volontari**

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente da volontari e/o collaboratori, i quali prestano gratuitamente il loro operato in favore dell'Associazione.

L'Associazione può avvalersi in caso di necessità, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, di lavoratori dipendenti, parasubordinati o autonomi. I rapporti di lavoro subordinato saranno regolati dai contratti stipulati con ciascun lavoratore sulla base dei Contratti Collettivi Nazionali.

## **Art. 10**

### **Gli organi sociali**

Gli organi dell'Associazione, eletti nel rispetto delle pari opportunità, sono:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Responsabile delle Comunicazioni dell'Associazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Presidente Onorario;
- il Garante;
- il Tesoriere.

Ai componenti gli organi amministrativi ed a coloro che rivestono cariche direttive è vietata la distribuzione di emolumenti individuali in quanto tali cariche sono gratuite.

## **Art. 11**

### **Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di tre membri e massimo di sette, eletti, la prima volta, dai soci fondatori e, successivamente, dai membri del Consiglio Direttivo uscente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.

Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può attribuire a singoli consiglieri compiti

particolari nonché le seguenti cariche:

- Vicepresidente, con la funzione di coadiuvare l'operato del Presidente;
- Segretario, con la funzione di redigere i verbali dell'Associazione e assicurare l'esecutività operativa delle deliberazioni.

In caso di necessità susseguente alle dimissioni, al decesso, alla decadenza o ad altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario; nel caso di impedimento dell'intero Consiglio Direttivo, il Garante assume *pro tempore* la gestione provvisoria e provvede alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per i fini dell'Associazione.

## **Art. 12**

### **Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo e gestionale della Società. Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eleggere tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione;
- eleggere e rimuovere i membri del Comitato Scientifico;
- nominare il Responsabile delle Comunicazioni dell'Associazione;
- nominare il Tesoriere;
- predisporre ed approvare il Bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare sul diniego all'ammissione dei nuovi soci e sull'esclusione dei soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti dell'Associazione da scegliere tra i soci;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo, in caso contrario, gli opportuni provvedimenti;
- sollecitare i soci morosi al pagamento della quota associativa;
- deliberare su tutte le questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;

- deliberare la modifica e/o l'aggiornamento dell'ammontare delle quote associative;
- deliberare la concessione del patrocinio gratuito, o con contributo, ad iniziative culturali e scientifiche di rilevanza nazionale o internazionale;
- stabilire i limiti di rimborso delle spese relative alle diverse voci;
- decidere sulle proposte del Comitato scientifico in ordine alla nomina delle commissioni di studio di cui all'art. 18.

Il Consiglio direttivo ha, inoltre, il potere di deliberare, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri che lo compongono:

- modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 30 del presente statuto;
- il trasferimento della sede dell'Associazione al di fuori del Comune di Roma;
- la nomina del Garante nei casi di cui all'art. 20, commi 4 e 5;
- l'istituzione o la chiusura di sedi secondarie o sezioni dell'Associazione anche in altre città d'Italia o all'estero.

Il Comitato Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un Segretario del Comitato Scientifico di cui all'art. 18, anche al di fuori dei membri di questo, con il compito di redigere i verbali delle riunioni del Comitato Scientifico e assicurare l'esecutività operativa delle sue deliberazioni.

## **Art. 13**

### **Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a trimestre e comunque ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano richiesta tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con e-mail, o a mezzo telefax, almeno 5 giorni prima, dal Presidente o da altro consigliere da lui delegato. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno 2 giorni prima.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di impossibilità a partecipare di un componente del Consiglio Direttivo, questi può delegare per iscritto un altro membro del Consiglio Direttivo, che comunque non può ricevere più di una delega.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere sempre invitato il Responsabile delle Comunicazioni dell'Associazione.

Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto un verbale sottoscritto dai presenti.

Il Garante può, per gravi motivi, sfiduciare singoli componenti del Consiglio Direttivo, convocando immediatamente il Consiglio Direttivo per la nomina dei loro sostituti.

#### **Art. 14**

##### **Elezione del Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri e dura in carica 5 anni, salvo che sia sfiduciato dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Nel caso di sfiducia, di dimissioni o di impedimento grave, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente. Il Presidente è autorizzato a compiere tutte le formalità amministrative richieste al fine di ottenere dalle competenti autorità il riconoscimento dell'Associazione come persona giuridica, ai sensi degli art. 11 e seguenti del Codice Civile.

#### **Art. 15**

##### **Compiti del Presidente del Consiglio Direttivo**

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, nonché la rappresentanza legale e processuale compresa quella di proporre querela.

Il Presidente ha il potere di incassare e di accettare donazioni per conto dell'Associazione.

Il Presidente, altresì, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

#### **Art. 16**

##### **Responsabile delle Comunicazioni dell'Associazione**

Il Responsabile delle Comunicazioni dell'Associazione, per la prima volta individuato nell'atto costitutivo ed avente natura permanente, ha il compito di gestire operativamente tutte le fasi della comunicazione tra i vari organi dell'Associazione e tra l'Associazione ed i terzi, occupandosi, altresì, di diffondere e pubblicizzare l'immagine e le finalità dell'Associazione anche attraverso i moderni canali di diffusione.

In caso di necessità susseguente alle dimissioni, al decesso, alla decadenza o ad altro impedimento del Responsabile delle Comunicazioni dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede a nominare il suo successore.

#### **Art. 17**

### **Composizione del Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri variabile da cinque a venti, scelti dal Consiglio Direttivo, anche tra persone non socie, fra studiosi di riconosciuta autorevolezza in materia giuridica e di indiscusso valore morale. Studiosi di chiara fama internazionale possono essere nominati membri del Comitato Scientifico anche in soprannumero. I vincitori del Premio internazionale “Silvia Sandano” divengono di diritto membri onorari e permanenti del Comitato Scientifico anche in soprannumero.

Il Comitato scientifico dura in carica due anni ed i propri membri possono nuovamente farne parte, senza limitazioni temporali.

### **Art. 18**

#### **Compiti del Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell’Associazione; il suo parere potrà essere richiesto dal Consiglio Direttivo per tutte le iniziative relative a progetti di ricerca, corsi, convegni e seminari afferenti le materie dell’Associazione.

Il Comitato Scientifico può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di commissioni di studio o di ricerca.

Al Comitato Scientifico spetta l’individuazione dei soggetti meritevoli di assegnazione di premi di laurea, borse di studio e di ogni altro tipo di riconoscimento scientifico ed accademico che sarà attribuito dall’Associazione nel nome e nella memoria dell’Avvocato Silvia Sandano.

### **Art. 19**

#### **Designazione di un Presidente Onorario**

Il Consiglio Direttivo può conferire la Presidenza onoraria dell’Associazione ad una persona di indiscusso valore morale, contraddistintasi per motivi scientifici o professionali, che si sia preventivamente dichiarata disponibile ad assumere la carica.

Il Presidente Onorario cessa dalla carica per le stesse ragioni che determinano la perdita della qualità di socio, per dichiarata indisponibilità a proseguire nell’esercizio della carica o per designazione di un nuovo Presidente Onorario da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Onorario, salvo indisponibilità, rappresenta l’Associazione in occasione del conferimento di borse di studio o premi di laurea e di ogni altra manifestazione di particolare rilievo scientifico.

### **Art. 20**

## **Il Garante**

Il Garante, per la prima volta individuato nell'atto costitutivo, ha natura permanente.

Il Garante presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni e verifica il rispetto delle norme dettate dal presente atto.

Al Garante è devoluta la soluzione di eventuali controversie tra i soci o tra l'Associazione ed i soci, con decisione inappellabile.

In caso di necessità susseguente alle dimissioni, al decesso, alla decadenza o ad altro impedimento del Garante, il Comitato direttivo, preso atto del nominativo indicato dal Garante uscente, provvede a nominare il suo successore.

Nel caso in cui il Garante uscente non abbia indicato il nominativo del proprio successore, la designazione verrà operata dal Comitato direttivo ai sensi dell'art. 12 u.c., previo parere vincolante espresso dagli eredi dell'Avvocato Silvia Sandano.

## **Art. 21**

### **Il Tesoriere**

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'esame dei documenti e delle cartelle contabili sono devoluti al Tesoriere.

Il Tesoriere dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Tesoriere predisponde, di concerto con il Presidente dell'Associazione, le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo che devono essere presentate al Consiglio Direttivo.

## **Art. 22**

### **Le risorse economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- quote annue dei soci stabilite con delibera del Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre di ogni anno;
- versamenti volontari degli associati;
- contributi versati per la partecipazione a singole manifestazioni;
- contributi di privati;
- contributi di enti pubblici e privati;
- somme derivanti dalle iniziative prese per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

I contributi ordinari devono essere pagati in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno.

## **Art. 23**

### **Erogazioni, donazioni e lasciti**

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e lasciti, con beneficio di inventario, previa delibera del Consiglio direttivo di accettazione, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo e nello statuto.

## **Art. 24**

### **Beni immobili, mobili e altri beni**

L'Associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; beni di proprietà degli aderenti o di terzi sono dati in comodato all'Associazione.

## **Art. 25**

### **Responsabilità dell'Associazione**

L'Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'ente stesso.

## **Art. 26**

### **L'esercizio sociale**

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio a gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Tesoriere secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.

## **Art. 27**

### **Il Bilancio consuntivo**

Il Bilancio annuale, va predisposto e sottoposto al Consiglio Direttivo entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Tesoriere predispone, di concerto con il Presidente dell'Associazione, il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative ad un anno e il Consiglio Direttivo lo approva

entro 30 gg dalla presentazione.

#### **Art. 28**

##### **Il Bilancio preventivo**

Il Tesoriere predispose inoltre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, che contiene, diviso in voci distinte, le previsioni delle entrate e delle spese per l'anno successivo. Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che approva il bilancio consuntivo.

#### **Art. 29**

##### **Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale**

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione.

#### **Art. 30**

##### **Modifiche dello statuto**

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Tale statuto può essere modificato solo dal Consiglio direttivo a norma dell'art. 12 u.c.

#### **Art. 31**

##### **Quota associativa**

La quota associativa annuale, salvo successiva variazione su deliberazione del Consiglio direttivo, è di Euro 100,00 per i soci fondatori; Euro 50 per i soci ordinari; Euro 150 per i soci sostenitori.

#### **Art. 32**

##### **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri. Inoltre il Consiglio Direttivo determina, con la medesima maggioranza, le modalità di ripartizione dei beni residui a favore di altre associazioni operanti nel settore.

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguono gli stessi scopi secondo quanto stabilito nella delibera di scioglimento assunta dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 33**

#### **Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente atto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

### **Art. 34**

#### **Disposizioni finali**

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme costituzionali e le vigenti disposizioni di legge.

Roma 15 Giugno 2005

*(modificato in Roma 20 luglio 2009)*